

## ACCORDO ATTUATIVO

### TRA

Il Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Trieste (di seguito denominato "DipFisica"), con sede legale in Trieste, via Valerio 2, C.F. 80013890324, rappresentata dal Direttore pro tempore, prof. Livio Lanceri, nato a Trieste, il 08/04/1951, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento,

### E

Il Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute dell'Università degli Studi di Trieste (di seguito denominato "DipScMediche"), con sede legale in Trieste, Strada di Fiume 447, C.F. 80013890324, rappresentata dal Direttore pro tempore, prof. Secondo Guaschino, nato a Ghiffa (VB), il 30/05/1948, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento,

### E

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti di Trieste" (di seguito denominata "Azienda"), con sede legale in Trieste, via del Farneto 3, C. F. 01066380328, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Francesco Cobello, nato a Lido di Venezia (VE) il 14/04/1956, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda,

### E

La Sincrotrone Trieste, Società Consortile per Azioni (di seguito denominata "Sincrotrone") con sede legale in Trieste, S.S. 14, km 163,5 in Area Science Park, località Basovizza, C.F. e P.I. IT00697920320, iscritta al numero 9534 del Registro delle Imprese del Tribunale di Trieste, rappresentata dall'Amministratore Delegato, prof. Alfonso Franciosi, nato a Roma il 14/07/1955, domiciliato per la carica presso la sede della Sincrotrone,

### PREMESSO:

- che il presente accordo costituisce parte integrante della Convenzione quadro sottoscritta tra l'Università degli Studi di Trieste, l'Azienda e la Sincrotrone avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività sperimentale di Mammografia con raggi X da sincrotrone (di seguito denominata

“Convenzione quadro”) che, in merito alla regolamentazione dell’attività, funzionamento delle apparecchiature e reperimento di finanziamenti rinviava a separati specifici accordi;

**Tutto ciò premesso,**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Valore delle Premesse.**

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2 – Oggetto dell’Accordo attuativo.**

Il presente Accordo ha come scopo la definizione degli apporti delle Parti per l’operatività dell’attività, il buon funzionamento delle apparecchiature e il reperimento di finanziamenti per migliorare le potenzialità della strumentazione utilizzata nella ricerca sperimentale clinica, oggetto della Convenzione quadro citata in premessa.


**Art. 3 – Obblighi delle Parti.**

La Convenzione quadro definisce gli obblighi delle Parti.

Ad integrazione di quanto già specificatamente previsto dalla Convenzione quadro, si specifica che gli obblighi in capo all’Università degli Studi di Trieste saranno assolti, per le parti di rispettiva competenza, dal Dipartimento di Fisica e dal Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute, i quali, assieme all’Azienda e alla Sincrotrone collaborano direttamente nella ricerca scientifica di tipo clinico relativa all’Attività sperimentale di Mammografia con raggi X da sincrotrone.

Nello specifico, gli obblighi del DipFisica e del DipScMediche sono i seguenti:

- vigilare, assieme alla Sincrotrone, sul buon funzionamento della linea di luce SYRMEP e partecipare ai controlli periodici ed a quelli prima delle singole sessioni di esami;
- collaborare con la Sincrotrone per il reperimento dei finanziamenti dell’idonea copertura assicurativa a tutela dei pazienti, come previsto nel documento del Comitato Etico (Allegato 1 della Convenzione quadro).



Si specifica, inoltre, che per l'attività da parte dell'Azienda è previsto un impegno del seguente personale:

- Fisico sanitario (controllo preventivo prima di ogni sessione – tempo stimato di attività di ore 2);
- Medico (informazione alla paziente, raccolta consenso informato, esecuzione dell'esame e valutazione delle immagini – tempo stimato per attività di ore 1 per paziente);
- Tecnico di radiologia (tempo stimato per attività di ore 00.40 per paziente).

#### **Art. 4 – Costi.**


Ciascun contraente s'impegna a contribuire, per la quota parte relativa alle obbligazioni previste dall'art. 3 del presente Accordo nonché dalla Convenzione quadro, per assicurare l'operatività dell'attività ed il buon funzionamento delle apparecchiature.

Ciascun contraente s'impegna inoltre ad attivarsi nel reperire finanziamenti per migliorare le potenzialità della strumentazione utilizzata nella presente ricerca sperimentale clinica.

I sottoscrittori del presente Accordo non si assumono le obbligazioni delle altre Parti né possono assumere obbligazioni per conto delle altre Parti e così vincolarle verso terzi, salvo autorizzazione espressa. E' esclusa ogni garanzia dell'Università sulle obbligazioni contratte dall'Azienda e/o dalla Sincrotrone; parimenti è esclusa ogni garanzia dell'Azienda e/o della Sincrotrone sulle obbligazioni dell'Università.

#### **Art. 5 – Copertura assicurativa.**

La copertura assicurativa diretta dei pazienti oggetto della sperimentazione nonché degli sperimentatori medici e loro collaboratori, è assicurata da separata polizza, stipulata a cura della Sincrotrone, nella medesima formulazione della proposta di polizza "Paziente sicuro" della HDI Gerling approvata dal Comitato Etico dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti di Trieste", nella seduta del 2/3/2011 o da altra polizza approvata sempre dal Comitato Etico dell'Azienda.



La stipula dell'assicurazione, di cui al punto precedente, è pregiudiziale all'inizio dell'attività sperimentale di Mammografia con raggi X da sincrotrone.

Qualora il DipScMed risulti assegnatario dei finanziamenti per il progetto "Mammografia digitale in contrasto di fase con raggi X da sincrotrone: sperimentazione clinica", nell'ambito del bando PRIN2009 citato in premessa, sarà tenuto a contribuire alle spese per la copertura assicurativa.

#### **Art. 6 - Proprietà Intellettuale**

La titolarità dei risultati scientifici delle attività di ricerca sarà in capo all'Ente che li ha conseguiti. Nel caso di attività svolte in collaborazione, la titolarità sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente.

Ciascuna Parte resta proprietaria delle conoscenze di cui dispone e che, gratuitamente, vengono messe a disposizione per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo e per il tempo necessario allo svolgimento delle attività stesse.


In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti gli altri Contraenti di cui venissero a conoscenza in forza del presente impegno.

La proprietà dei risultati dall'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché dei diritti allo sfruttamento economico dei risultati medesimi, sarà in capo all'Ente che li ha conseguiti. Nel caso di attività svolte in collaborazione le quote saranno determinate di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, fatti salvi i diritti morali degli inventori/autori, e sancite da separato accordo scritto. In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

#### **Art. 7 - Durata della Convenzione.**

Il presente Accordo avrà una durata coincidente con la Convenzione quadro e potrà essere



rinnovato, con le medesime modalità della stessa, per ulteriori cinque anni, salvo disdetta di una delle Parti, da comunicarsi almeno tre mesi prima della data di scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

**Art. 8 - Disposizioni finali.**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere sull'interpretazione e/o sull'esecuzione del presente Accordo viene indicato quale competente il foro di Trieste, qualora le parti non intendano avvalersi di un collegio arbitrale composto da rappresentanti nominati dai firmatari del presente atto e presieduto da persona da designarsi concordemente o, in mancanza, nominato dal Presidente del Tribunale di Trieste.

**Art. 9 – Regime delle spese.**

Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986.


Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

**Art. 10 – Informativa relativa al trattamento dei dati.**

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i contraenti s'impegnano affinché i dati personali che verranno acquisiti in occasione del presente rapporto contrattuale siano trattati unicamente in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti.

I dati personali saranno trattati: mediante strumenti manuali, informatici e telematici; da soggetti autorizzati nell'assolvimento di tali compiti, costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196; con l'impiego di misure di sicurezza comunque idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

I dati verranno trattati per tutta la durata dell'Accordo e anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge.



Relativamente ai dati medesimi le parti possono esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 nei limiti e alle condizioni previste dagli articoli 8, 9, 10 del citato decreto legislativo.

Il Titolare del trattamento dati per il DipFisica e il DipScMed s'identifica nella figura del Rettore dell'Università degli Studi di Trieste, prof. Francesco Peroni; i Responsabili del trattamento dati sono i Direttori pro tempore dei Dipartimenti interessati, segnatamente del DipFisica e del DipScMed.

Il titolare del trattamento per l'Azienda s'identifica nella figura del Direttore Generale, dott. Francesco Cobello, che si avvale dei responsabili della sua struttura.

Il titolare del trattamento per la Sincrotrone s'identifica nella figura dell'Amministratore Delegato, prof. Alfonso Franciosi, che si avvale dei responsabili della sua struttura.

Visto, letto e sottoscritto:

Trieste, **25 NOV. 2011**


Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Trieste  
Il Direttore  
Prof. Livio Lanceri



Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute dell'Università degli Studi di Trieste  
Il Direttore  
Prof. Secondo Guaschino




Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti di Trieste"  
Il Direttore Generale  
Dott. Francesco Cobello



Sincrotrone Trieste S.C.p.A.

L'Administratore Delegato

Prof. Alfonso Franciosi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alfonso Franciosi', written over a horizontal line.